



Bilanci e IFRS

■ Nella sessione di incontri di marzo, lo IASB (www.ifs.org) ha continuato la propria discussione sulla Fase 2 del progetto Insurance Contracts.

In particolare, il Board ha riesaminato alcuni argomenti presenti nell'“Exposure Draft: Insurance Contracts” del 2013 (ED) relativi a diverse proposte che si applicano ai contratti “non partecipativi”, come:

- l'“unlocking” del contractual service margin (CSM);
- l'imputazione a “Other Comprehensive Income” (OCI) degli effetti dovuti a cambiamenti nel tasso di sconto.

Sul primo punto, lo IASB ha confermato quanto proposto nell'ED, ossia che la differenza tra stima corrente e stima precedente del valore attuale dei flussi di cassa relativi alla copertura e ai servizi futuri deve essere aggiunta, o sottratta, al CSM, a condizione che quest'ultimo non diventi negativo. Le variazioni fra stima corrente e stima precedente del valore attuale dei flussi di cassa che non si riferiscono a coperture o ad altri servizi futuri, invece, andranno imputate a Conto Economico.

Sempre in merito al CSM, lo IASB ha aggiunto che, nel caso di portafogli in perdita in esercizi precedenti, la rivalutazione positiva successiva deve essere portata a Conto Economico sino a copertura delle perdite pregresse relative a esercizi futuri. L'ammontare in eccesso alle perdite pregresse ricostituisce un nuovo CSM.

Il Board ha, inoltre, stabilito che, con riferimento a coperture future e ad altri servizi, le differenze fra stima corrente e stima precedente riguardanti il “risk adjustment” dovranno essere aggiunte, o dedotte, dal CSM, purché quest'ultimo non diventi negativo.

In merito all'utilizzo dell'OCI per variazioni del tasso di sconto, lo IASB ha stabilito che una compagnia può scegliere di presentare tali cambiamenti a Conto Economico o a OCI nell'ambito di una propria “accounting policy”. Tale policy deve essere applicata a tutti i contratti presenti nel portafoglio, fermo restando lo sviluppo di: una guida in base alla quale le compagnie dovranno applicare la stessa policy a gruppi di portafogli simili, una guida che garantisca rigore qualora sia deciso di cambiare la policy sulla base dei requisiti dello IAS 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”.

Infine, lo IASB ha stabilito anche una serie di informazioni aggiuntive che le compagnie dovranno fornire in fase di “disclosure”.

Nel prossimo incontro, previsto ad aprile, lo staff dello IASB chiederà al Board di considerare gli elementi principali collegati agli “insurance contracts revenue” e agli altri aspetti per i quali sono stati forniti degli input durante la consultazione dell'ED nonostante il Board non ne avesse fatto richiesta esplicita. I temi legati ai “contratti partecipativi” saranno invece analizzati in seguito.